

(N. 1068)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1950

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51, di un contributo ordinario di L. 480 milioni annui, a favore dell'Unione Italiana Ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 13 marzo 1950, n. 98, è stato concesso all'Unione Italiana Ciechi, per il corrente esercizio finanziario, un contributo straordinario di lire 400 milioni che consentirà l'erogazione di un assegno alimentare di lire 2.000 mensili a circa 17.000 ciechi indigenti.

Il continuo affluire all'Unione di nuove domande, che sommano attualmente a circa 30.000, induce a prevedere che, per il prossimo esercizio finanziario 1950-1951, il numero dei beneficiari, malgrado sia in corso una revisione delle concessioni già deliberate ed un rigoroso accertamento delle condizioni economiche dei nuovi richiedenti e della loro assoluta

cecità, non potrà essere contenuto in una cifra inferiore a 20.000.

Si rende quindi necessario concedere alla Unione Italiana Ciechi, a partire dal prossimo esercizio finanziario, un contributo ordinario di 480 milioni di lire, affinché l'Unione stessa possa continuare a corrispondere un assegno di lire 2.000 mensili ad ogni cieco indigente, in attesa che la questione dell'assistenza ai ciechi possa essere organicamente definita nel quadro dei principi sanciti dall'articolo 38 della Costituzione.

Ad evitare poi che una parte del contributo statale debba essere distolta dal suo specifico scopo, per far fronte alle spese per la liquida-

zione ed il pagamento degli assegni, si è ravvisata la opportunità di aumentare la misura del contributo annuo ordinario di funzionamento.

Tale contributo, fissato con legge 27 maggio 1949, n. 280, in lire 15 milioni annui, a partire dall'esercizio finanziario 1948-1949, è già da considerarsi, infatti, inadeguato alle effettive esigenze di ordine funzionale dell'ente.

Durante gli esercizi 1948-1949 e 1949-1950, l'Unione ha dovuto invero accordare, in analogia a quanto è stato fatto per gli impiegati dello Stato, due successivi aumenti di stipendio e indennità al personale dipendente ed ha subito un conseguente aumento del carico per le quote di Previdenza sociale, Fondo di solidarietà sociale, Ina-Casa, ecc.

Inoltre la liquidazione e il pagamento degli assegni alimentari, dato il continuo aumento del numero degli assistiti, ha richiesto una maggiore attrezzatura dei servizi e l'assunzione di personale straordinario.

Altri compiti si sono infine aggiunti a quelli ordinari dell'Unione e, precisamente, la costituzione di una « Sezione per le case popolari »

per gli appartenenti alla categoria, che già svolge il suo programma in diverse provincie, per un finanziamento autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici di circa 400 milioni; la ricostituzione della « Scuola cani-guida », indispensabile, specie per i ciechi rurali; la ripresa di funzionamento della « Biblioteca Nazionale Braille »; attività tutte che figurano come gestioni speciali dell'Unione e che sono sostenute dall'Unione medesima con contributi di funzionamento.

A tali riconosciute esigenze risponde l'unico disegno di legge che prevede la concessione a favore dell'Unione Italiana Ciechi, di un contributo ordinario annuo di lire 480 milioni e l'aumento da 15 a 20 milioni di lire del contributo ordinario previsto dalla legge 27 maggio 1949, n. 280, per le spese di funzionamento.

In osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione il provvedimento precisa che la spesa verrà fronteggiata, nel prossimo esercizio finanziario 1950-1951, con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, è concesso all'Unione Italiana Ciechi un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-1951, il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione Italiana Ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, è elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1950-1951, con gli stanziamenti già iscritti rispettivamente ai capitoli 54 e 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.